



CITTÀ DI VIAREGGIO

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE  
CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 19.03.2018

## PARTE I

### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

### E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

#### ***Art. 1 - Oggetto del regolamento***

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 15/12/1997 n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della Legge 23/12/1996 n. 662, stabilisce le modalità di rilascio delle concessioni ad occupare il suolo pubblico e di applicazione del relativo canone di concessione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate, o ad altri specifici regolamenti attinenti le specifiche materie.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade e aree pubbliche, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi di legge;
  - occupazioni con passi carrabili;
  - occupazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti e Impianti di ogni genere.
- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) agevolazioni speciali;
- d) criteri di determinazione del canone;
- e) modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) accertamento e sanzioni.

## ***Art. 2 – Concessioni***

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

Dette occupazioni consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni, alla quale consegue correlativamente una riduzione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## ***Art. 3 – Attivazione del procedimento amministrativo***

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda in bollo alla società I CARE S.r.l. presso l'ufficio suolo pubblico della stessa, che provvede alla relativa istruttoria ai sensi del D.lgs 285/92 e dal relativo Regolamento di Esecuzione nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

1. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico, e l'indirizzo e-mail; per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita iva, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Nel caso di condomini la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, in mancanza di questi da tutti i condòmini;
2. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici richiesti;
3. la misura (espressa in metri quadrati o lineari) con allegata idonea planimetria atta ad evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare e correlata da documentazione fotografica;
4. la data di inizio e di fine dell'occupazione richiesta;
5. le modalità e tipologia di occupazione;
6. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

Alla domanda è necessario allegare la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria da versare su apposito conto corrente postale, pari a 70,00 euro per richieste relative a occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia e a passi carrabili e a 40,00 euro per le altre occupazioni; tale contributo non è dovuto nel caso di richiesta di proroga di concessione già rilasciata per attività edilizia, quando si verifica senza soluzione di continuità.

L'ufficio può comunque, se lo ritiene necessario, richiedere ulteriore documentazione finalizzata al rilascio della concessione.

Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine accordato o per le quali non è stato versato il deposito cauzionale (ove richiesto), saranno archiviate e verrà emesso il relativo diniego.

#### ***Art. 4 - Istruttoria***

L'istruttore, ricevuta la domanda, provvede a un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata; qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo provvede a inoltrarla al Comando di Polizia Municipale e agli altri eventuali uffici comunali interessati al fine del rilascio del parere di competenza.

Gli uffici comunali ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono, nel termine di giorni 10 (dieci), dare riscontro in merito all'assenza di impedimenti al suo rilascio o, a contrario, evidenziare, motivando in fatto ed in diritto, eventuali motivi che non permettono l'accoglimento della stessa.

L'istruttore qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica tramite posta pec se indicata dallo stesso.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere di nuovo la stessa concessione dovrà presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda, sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo.

#### ***Art. 5 - Rilascio della concessione***

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal dirigente della Polizia Municipale, previa istruttoria compiuta da I Care.

Può essere previsto un versamento cauzionale o il rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa a seconda del tipo di occupazione, su indicazione degli Uffici Tecnici.

L'ammontare della cauzione è stabilito in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e ai costi per la rimessa in pristino del luogo, sentiti gli uffici comunali competenti.

La cauzione infruttifera resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti previsti nell'atto

di concessione ed è restituita entro 15 giorni dalla data di verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'assenza di danni, sentito il parere dei competenti uffici comunali.

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti dell'amministrazione comunale per debiti di qualunque natura, a meno che lo stesso non provveda al pagamento e/o alla richiesta della rateazione delle somme di cui sopra, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate.

In caso di mancato ritiro della concessione e senza averne comunicato il motivo, nei tempi previsti, la stessa è da intendersi come ritirata, il concessionario è tenuto al pagamento del relativo canone.

Nessuno può occupare uno spazio o un'area pubblica senza il rilascio della relativa concessione.

Per le occupazioni temporanee, di durata non superiore a tre giorni, l'interessato deve presentare apposita richiesta semplificata al Comando di Polizia Municipale, ottenere la relativa concessione e provvedere al pagamento del canone prima dell'inizio dell'occupazione.

Qualora nel fondo interessato dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico, sia temporanea che permanente, siano svolte più attività (ad esempio: commercio di vicinato e pubblico esercizio) la concessione potrà essere rilasciata solo in relazione all'attività prevalente (determinata in base ad apposita dichiarazione del richiedente).

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte di associazioni, onlus e partiti, richieste con un'unica domanda per più giorni nel corso dell'anno, non possono essere autorizzate se eccedono le cinque date. In caso di mancato utilizzo del suolo, l'interessato dovrà darne preventiva comunicazione.

#### ***Art. 6 – Contenuto del provvedimento di concessione***

Il provvedimento di concessione deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo pubblico;
- la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o lineari);
- le date di inizio e fine dell'occupazione;
- l'indicazione delle strutture e attrezzature con cui la stessa è realizzata;
- gli obblighi e gli adempimenti a carico del concessionario.

Il rilascio della concessione non costituisce titolo per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività per le quali la normativa vigente preveda ulteriori e specifiche autorizzazioni, concessioni o nulla osta.

### ***Art. 7 – Occupazioni in aree particolari***

Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni temporanee nelle pinete di Levante e Ponente. Le relative concessioni sono rilasciate previo nulla osta dell'Ufficio comunale competente.

### ***Art. 8 – Principali obblighi del concessionario***

Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

Il concessionario, inoltre, è obbligato, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, a rimettere in pristino l'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede l'amministrazione comunale, con addebito delle spese, eventualmente rivalendosi anche sul deposito cauzionale.

Il concessionario è inoltre tenuto a utilizzare l'area concessa in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e a mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa.

Per garantire il decoro pubblico il concessionario è obbligato alla manutenzione degli elementi di arredo che espone e alla loro sostituzione in caso di deterioramento.

Il concessionario è tenuto a custodire i documenti comprovanti la legittimità della concessione e ad esibirli su richiesta dell'amministrazione comunale o del soggetto incaricato della riscossione del canone. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli stessi il concessionario deve darne immediata comunicazione ai soggetti di cui sopra, che provvederanno a rilasciare un duplicato, previo pagamento dell'importo di 5,00 euro, a titolo di rimborso spese forfettario.

Il concessionario nel caso di occupazioni relative all'attività edilizia deve affiggere alle strutture medesime (es. ponteggi, recinzioni) copia della concessione.

Il concessionario deve versare il canone dovuto per l'occupazione concessa, alle scadenze stabilite.

### ***Art. 9 – Revoca rinuncia e modifica della concessione***

L'Amministrazione Comunale può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Con l'atto di revoca, è assegnato al concessionario un termine di giorni 10, per lo sgombero e il ripristino dell'area occupata, decorso inutilmente il quale, gli stessi saranno eseguiti d'ufficio tecnico o dall'eventuale diverso soggetto incaricato, con rivalsa delle spese a carico del concessionario sul deposito cauzionale, eventualmente versato all'atto del rilascio della concessione.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Il concessionario può rinunciare alla concessione temporanea mediante comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

### ***Art. 10 - Decadenza della concessione***

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo dell'area concessa e degli obblighi contenuti nel provvedimento di concessione;
- mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti entro i termini previsti dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento;
- mancato utilizzo del suolo pubblico concesso, senza alcun giustificato motivo, entro trenta giorni dal rilascio della concessione, in caso di occupazioni permanenti o dieci giorni, in caso di occupazioni temporanee;
- quando viene meno la titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione;
- mancata esposizione del cartello di passo carrabile.

La decadenza è comunicata al concessionario, sulla base di una istruttoria e previa messa in mora, debitamente notificata al concessionario, entro l'anno successivo al mancato pagamento.

### ***Art. 11 - Subentro nella concessione***

Il provvedimento di concessione permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione a terzi.

Nel caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività, in relazione alla quale, è stata concessa l'occupazione il subentrante è obbligato a richiedere il subentro nella concessione di suolo pubblico entro trenta giorni dal trasferimento stesso, presentando apposita domanda e pagando i diritti di voltura, pari a 20,00 euro. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici del subentrante, gli estremi della concessione rilasciata, la dichiarazione con la quale il subentrante si impegna a sottostare agli stessi obblighi e prescrizioni previsti per la concessione. Il subentro non può essere concesso se il concessionario uscente non è in pari con il versamento dei tributi comunali.

Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura, l'occupazione da parte del subentrante è da intendersi come abusiva e dovrà essere immediatamente rimossa, salvo intervento da parte dell'amministrazione, con aggravio di spese a carico.

E' in ogni caso facoltà del subentrante presentare domanda di nuova concessione di suolo pubblico (che presuppone lo sgombero da parte del concessionario uscente).

### ***Art. 12 - Adeguamento dei diritti***

Gli importi dei diritti previsti dal presente regolamento possono essere adeguati dalla Giunta Municipale, con propria delibera, da comunicarsi al Consiglio Comunale con le relative motivazioni.



## PARTE II

### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

#### ***Art. 13 - Oggetto del canone***

Sono soggette al pagamento del canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'art. 1 e 7 del presente regolamento;

Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

#### ***Art. 14 - Soggetti tenuti al pagamento del canone***

E' obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie dell'area occupata, risultante dal medesimo atto di concessione o dal verbale di contestazione dell'occupazione abusiva.

La titolarità dell'atto di concessione spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. In caso di occupazioni del suolo pubblico per lavori edili è obbligato in solido, con il soggetto che pone in essere l'occupazione, anche il proprietario o usufruttuario dell'immobile.

#### ***Art. 15 - Durata delle occupazioni***

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

Sono permanenti le occupazioni la cui richiesta è pervenuta entro la fine del mese di febbraio.

La durata di tutte le occupazioni, sia temporanee che permanenti, indipendentemente dalla data di rilascio delle relative concessioni, scade comunque il 31 dicembre di ogni anno.

Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è inferiore all'anno. La durata delle concessioni temporanee viene determinata dall'ufficio che le rilascia, tenendo conto delle richieste degli interessati.

#### ***Art. 16 - Occupazioni abusive***

Sono considerate abusive le occupazioni del suolo pubblico prive della relativa concessione. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive sono soggette comunque al pagamento del canone, impregiudicati tutti gli altri aspetti sanzionatori.

Sono inoltre considerate abusive le occupazioni:

1. difforni dalle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione;
2. che si protraggono oltre il termine della loro scadenza, senza che sia stata rilasciata nuova concessione o, quantomeno, senza che sia stata presentata nuova richiesta di occupazione, ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione.

Ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, le occupazioni abusive risultanti dai verbali di contestazione redatti da un pubblico ufficiale sono considerate occupazioni annuali.**(controllo)**

L'accertamento dell'occupazione abusiva, contestato al trasgressore, comporta per quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 63 del Dlgs. n. 446/1997, l'obbligo di corrispondere:

- un'indennità pari al canone che sarebbe stato applicato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%, maggiorata degli interessi;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera a) né superiore al doppio della stessa;
- le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, Dlgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento delle sanzioni e dei canoni dovuti, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione.

Fatta salva ogni disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico il Comune, con ordinanza del dirigente preposto, notificata al trasgressore, ordina la rimozione delle attrezzature con cui è occupato il suolo pubblico e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando allo stesso un termine non superiore a dieci (10) giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e la rimessa in pristino sarà effettuata d'ufficio. Il materiale rimosso coattivamente sarà depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di rimozione, trasporto e custodia e tenuto a disposizione dello stesso per 60 giorni e potrà essere ritirato, solo dopo aver provveduto al pagamento delle spese di cui sopra.

Decorso tale termine il materiale sarà acquisito dall'Amministrazione Comunale, che potrà, a sua insindacabile scelta:

- 1) distruggerlo
- 2) venderlo all'asta, secondo le procedure di legge
- 3) trasferirlo, a titolo gratuito, ad associazioni non aventi finalità di lucro.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni causati alle attrezzature oggetto dell'occupazione durante la rimozione delle stesse.

### **Art. 17 – Suddivisione del territorio comunale**

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

**Zona 1:** delimitata a nord dalla Fossa dell'Abate (dalla spiaggia alla via Buonarroti) e, proseguendo in senso orario, dalla via Buonarroti, dalla via Foscolo (di queste entrambi i lati) e da piazza Garibaldi, lato mare, dal canale Burlamacca e dalla spiaggia;

**Zona 2:** delimitata a nord dalla Via Vespucci (tratto Buonarroti – Fratti, su ambo i lati) e, proseguendo in senso orario, dalla via Fratti (tratto Vespucci – Garibaldi, su ambo i lati), dalla via Garibaldi (tratto Fratti – piazza Garibaldi, su ambo i lati), dalla piazza Garibaldi (lato nord), dalla via Foscolo e dalla via Buonarroti (tratto piazza Mazzini – Vespucci), queste due ultime escluse; inoltre, a Torre del Lago: tutto il viale Marconi (entrambi i lati), a partire dall'incrocio con via Venezia fino al sottopasso Martin Pescatore e via Garibaldi (entrambi i lati, traverse escluse) a partire dal sottopasso Martin Pescatore fino all'Aurelia.

**Zona 3:** delimitata da: verso mare da via Buonarroti (esclusa), Fossa dell'Abate a nord e, proseguendo in senso orario, linea ferroviaria Genova-Pisa, piazza della Stazione Vecchia, prolungamento ideale della via Virgilio, via Virgilio (entrambi i lati), via dei Pescatori (entrambi i lati), via Giorgetti, Nuovo Mercato ittico e il mare;

**Zona 4:** costituita dagli spazi e aree pubbliche delle rimanenti parti del territorio comunale non comprese nelle precedenti zone.

### **Art. 18 – Determinazione della tariffa base**

In base ai criteri previsti dall'art. 3, comma 143, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 63, comma 2, lett. c) del Dlgs. n. 446/1997 e considerando, quindi, il valore economico della disponibilità delle aree in relazione all'attività svolta, il sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico della stessa, la misura della tariffa base è stabilita dall'amministrazione comunale tenendo conto della classificazione del suolo pubblico di cui all'art. 17. Alla tariffa base sono applicati i coefficienti di valutazione economica di cui al successivo art 22.

Per le occupazioni permanenti la tariffa è moltiplicata per la superficie espressa in metri quadrati o lineari e il canone è dovuto per anno solare.

Per le occupazioni temporanee e stagionali (queste ultime relative solo ad occupazioni da parte di pubblici esercizi e attività artigianali di cui al comma 7 dell'art. 19), la tariffa è moltiplicata per la superficie espressa in metri quadrati o lineari e per il numero di giorni dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera.

## **Art. 19 – Particolari tipi di occupazione**

### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

**1 - Passi carrabili:** agli effetti del canone di concessione, sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica normativa (Art. 44 del Dlgs. 507/1993, dall'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e art. 44-46 del Regolamento di Esecuzione), comunque, si considerano tali solo quelli oggetto di specifica concessione. Nelle zone del centro città e nelle zone interessate dal “piano della sosta” non possono essere concessi passi carrabili per aperture di accesso di larghezza inferiore a mt. 2,00 o che, pur avendo larghezza superiore a mt. 2,00, non abbiano all'interno spazio sufficiente per il ricovero di un veicolo. Nelle zone periferiche, compresa la frazione di Torre del Lago e in tutte le altre zone non interessate dal “Piano della Sosta”, prive del pubblico marciapiede, possono essere concessi passi carrabili anche per aperture di accesso di larghezza inferiore a mt. 2,00, fino a una larghezza minima di mt. 1,40 purché l'area e/o l'edificio sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Il passo carrabile deve essere identificato con apposito cartello previsto dal C.d.S. è personale e riferito al fabbricato per il quale è stato rilasciato; il trasferimento di residenza o la vendita dell'immobile, comporta da parte del concessionario l'obbligo di presentare disdetta della concessione stessa, con la restituzione del relativo cartello entro il 31.12 dell'anno. In mancanza della restituzione del cartello, il concessionario è soggetto al pagamento del canone; in caso di richiesta di rilascio di nuova concessione per passo carrabile da parte di eredi, fino al secondo grado, del concessionario, questi ultimi sono esenti dal pagamento del relativo contributo alle spese di istruttoria.

**2 - Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo:** per le occupazioni permanenti di sottosuolo con cavi, condutture e relativi accessori, inerenti i servizi pubblici o i servizi accessori agli stessi, il canone è determinato forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze, secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lett. f) del Dlgs. n. 446/1997; in ogni caso, l'importo del canone annuo non può essere inferiore a 516,46 euro; le occupazioni del soprassuolo, comprese le tende solari dei pubblici esercizi o degli esercizi commerciali, sono calcolate, ai fini dell'applicazione del canone, in base alla superficie della loro proiezione a terra; quando le tende sono poste a copertura di superfici già occupate con tavoli, sedie e simili il canone si applica per la sola parte di superficie eventualmente eccedente;

**3 - Occupazioni in aree di mercato attrezzate:** sono considerate aree di mercato attrezzate le aree all'uopo identificate; per le occupazioni permanenti effettuate in tali aree la superficie da considerare ai fini dell'applicazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con apposito provvedimento di concessione rilasciato in base a quanto disposto dalla legge in materia e dai relativi regolamenti comunali;

**4 - Occupazioni con chioschi:** le occupazioni con chioschi (esempio: edicole, bar, ecc.) rientrano nel presente regolamento solo per quanto riguarda il pagamento del relativo canone.

**5 - Rivenditori di cicli e motocicli:** ai rivenditori di cicli e motocicli possono essere rilasciate concessioni per occupare la sede stradale (area di sosta antistante il proprio esercizio, non eccedente la larghezza del

locale), per l'esposizione di veicoli nuovi; lo spazio concesso dovrà essere opportunamente recintato con fioriere o catenelle di colore rosso-bianco o con altri mezzi idonei, da posizionare comunque all'interno dell'area concessa.

**6 – Attività artigianali con produzione di alimenti:** per le attività artigianali con produzione di alimenti potranno essere rilasciate concessioni nel rispetto delle vigenti schede di arredo urbano e del regolamento della passeggiata, anche se il laboratorio di produzione sia ubicato in immobile diverso da quello dove viene effettuata la vendita, purché non sia effettuata attività di somministrazione.

**7- Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione:** Ogni singolo gestore deve munirsi di concessione ad esso intestata avente ad oggetto, a seconda dei casi: a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale); b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria). In entrambe le suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 100 mq anche ai fini agevolativi di cui all'art.63 comma 2 lett.e) del D.Lgs.446/97. La concessione di cui ai commi precedenti può riguardare le seguenti tipologie ed è soggetta alle relative condizioni: a) impianto singolo: durata 6 anni, un unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di cui al comma 2, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati previa sottoscrizione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area, divieto di subconcessione b) impianti in co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinte): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata 6 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio- di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area, divieto di subconcessione; c) impianti in sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata 6 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio- di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000 euro a tutela del corretto ripristino dell'area, , divieto di subconcessione. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni: 1) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale; Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

Le concessioni di cui al comma precedente potranno essere rilasciate a gestori di cui al programma comunale di telefonia – L.R. 49/11. L'importo della polizza fideiussoria, stipulata con istituto bancario o primaria società assicurativa a tutela del corretto ripristino dell'area, sarà stabilito dall'Uff. Tec. Comunale.

Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:

1) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;

2) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

1) Occupazioni relative all'attività edilizia: La realizzazione dei cantieri impone l'obbligo del decoro dell'area assegnata e nella zona 1 vista la particolare ubicazione della stessa, è necessario l'apposizione sulle strutture di un telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio; il concessionario è obbligato a installare e/o modificare a propria cura e spese la segnaletica stradale orizzontale e/o verticale eventualmente prescritta dal Comando di Polizia Municipale; in caso di occupazione della carreggiata, ove siano presenti parcheggi a pagamento (strisce blu) il corrispondente canone dovrà essere commisurato alla superficie di uno o più stalli di sosta interi, senza possibilità di frazionamento degli stessi; qualora per garantire la viabilità il Comando di Polizia Municipale ritenga necessario interdire la sosta sul lato opposto dell'occupazione autorizzata, alla superficie interdetta sarà applicata la tariffa relativa all'attività edilizia, ridotta del 50%; in caso di occupazioni per lavori edili è obbligato in solido, insieme al soggetto che pone in essere l'occupazione, anche il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile; il concessionario può chiedere la proroga della concessione per lavori edili, prima della scadenza della stessa, con le stesse modalità con cui è stata richiesta la prima concessione (escludendo il pagamento delle spese di istruttoria); nel periodo estivo e in osservanza del Regolamento comunale delle attività rumorose, i concessionari che mantengono l'occupazione, pur sospendendo i lavori, hanno diritto a un'agevolazione del 30% sull'importo del canone, che deve essere richiesta dagli interessati, con contestuale presentazione di autocertificazione attestante la sospensione dei lavori; tale agevolazione decorre dalla data dichiarata, che non può essere antecedente la data di presentazione della richiesta;

2) Occupazioni per il periodo di Carnevale da parte della Fondazione Carnevale: le occupazioni temporanee durante il periodo di Carnevale da parte della Fondazione Carnevale sono soggette a comunicazione, con allegata planimetria, per l'approvazione alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli (C.P.V.L.P.S.), il canone verrà riscosso al termine della manifestazione, calcolando i periodi di effettiva occupazione, sulla base della comunicazione di cui sopra.

3) Attività commerciali: stessa disciplina di cui al punto 5) delle occupazioni permanenti del presente articolo.

- 4) Rivenditori di cicli e motocicli: stessa disciplina di cui al punto 6) delle occupazioni permanenti del presente articolo.
- 5) Occupazioni in aree di mercato: non sono comunque subordinate al previo rilascio della concessione le occupazioni effettuate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.
- 6) Attività artigianali con produzione di alimenti: stessa disciplina di cui al punto 7) delle occupazioni permanenti del presente articolo.
- 7) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 8 dell'articolo precedente legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
- 8) Sui viali a mare e piazze limitrofe non possono essere concesse occupazioni temporanee che prevedano la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, ancorchè in occasione di manifestazioni culturali, sportive, assistenziali, religiose e politiche, a meno che non siano autorizzate dall'amministrazione comunale.
- 9) Le richieste di occupazioni di suolo pubblico, legate a particolari festività ricorrenti, dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 20 - Occupazioni con dehors**

Le occupazioni con dehors sono disciplinate dall'apposita normativa, distinta tra occupazioni sulla Passeggiata a mare e relative traverse e occupazioni nel resto della città (reperibile sul sito del comune di Viareggio).

#### **Art. 21 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le attività esercitate dai titolari delle concessioni**

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione del suolo pubblico, che va moltiplicato per la tariffa base, di cui alla delibera di Consiglio Comunale vigente.

Si elencano di seguito i coefficienti, in relazione ai vari tipi di occupazione:

Tipo di occupazione

Coefficiente

#### **PERMANENTE**

Tavoli, sedie, fioriere e simili, copertura con veranda, tende e chioschi	0,80
Tende fisse o retrattili relative ad attività commerciali	0,18

Passi Carrabili	0,30
Spazi soprastanti il Suolo pubblico	0,27
Distributori di carburante	0,80
Parcheggi a pagamento	0,30
Chioschi non destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e giostre del mercato di Piazza Cavour	0,42
Tavoli, sedie, fioriere e simili, copertura con ombrelloni	0,50
Edicole	0,72
Impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazioni	0,80
Altre tipologie non comprese	1,00

Tipo di occupazione

Coefficiente

**TEMPORANEA**

Ambulanti per fiere e manifestazioni tipo Carnevale e ricorrenze varie	1,00
Tavoli, sedie, fioriere e simili, copertura con ombrelloni o verande	1,00
Occupazioni con cavi, condutture, ecc. per allacci a servizi pubblici	1,00
Attività edilizia	1,00
Spettacoli viaggianti	0,40
Manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,20
Mercati vari, spuntisti con convenzione e manifestazioni di interesse cittadino	0,70
Altre tipologie non comprese	2,00

Tipo di occupazione

Coefficiente

**STAGIONALE** (dal 1 maggio al 30 settembre)

Tavoli, sedie, fioriere e simili, copertura con ombrelloni	0,19
--	------

**Art. 22 - Arrotondamento della superficie occupata**

Le superfici inferiori al metro quadro o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadro o lineare mentre le relative frazioni, oltre il primo, si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadro o lineare superiore.



### **Art. 23- Agevolazioni**

Il canone è ridotto:

- del 50% per le occupazioni relative a manifestazioni sportive, politiche e culturali, purchè non vi sia somministrazione di alimenti e/o bevande né attività commerciali (anche in minima parte e/o sotto forma di contributo libero);
- del 50% per le occupazioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, ecc.;
- Per occupazioni, sia temporanee che permanenti, con superfici che eccedono i 1.000 metri quadrati, la porzione eccedente è calcolata in misura pari al 10%.
- Per occupazioni da parte di spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi, comprese le zone destinate alla sosta dei carriaggi (roulottes, camper), le superfici sono calcolate secondo le seguenti percentuali:
  - 60% per i primi 100 metri quadrati
  - 35% per la parte eccedente i primi 100 metri quadrati, fino a 1.000 metri quadrati
  - 20% per la parte eccedente 1.000 metri quadrati

Per le occupazioni nell'ambito dei mercati settimanali, se di durata inferiore alle 12 ore, il canone è ridotto del 50%.

Per le occupazioni effettuate con impianti-rice trasmettenti per i servizi di telecomunicazioni, essendo ritenute di particolare interesse, è prevista una speciale agevolazione secondo cui le superfici superiori a 50 mq sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, nella misura del 10% per la parte eccedente la soglia dei 50 mq;

### **Art. 24 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- le occupazioni, di qualsiasi tipo, di superficie complessivamente inferiore al mezzo metro quadro o lineare;
- le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con balconi, terrazze, verande, bow windows e simili strutture di carattere stabile, eventualmente anche dotate di tende per le abitazioni private (ad esclusione delle tende a servizio di esercizi commerciali o pubblici esercizi);
- le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Comuni e loro Consorzi;
- le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti, a condizione che a sostegno della richiesta venga presentata la certificazione medica attestante, a norma di legge, la disabilità del richiedente o di colui per conto del quale la richiesta viene presentata;
- le seguenti occupazioni occasionali di durata non significativa:
  - \* occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, sportive e culturali, con accesso gratuito al pubblico, non comportanti attività di somministrazione o vendita e di durata non superiore a 12 ore;
  - \* le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminare, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le tabelle indicative degli orari dei servizi di trasporto pubblico, gli orologi di pubblica utilità e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- le occupazioni temporanee dell'area dei viali a mare da parte della Fondazione Carnevale, durante i corsi mascherati, se inferiori alle 20 ore (esempio: carri allegorici)
- le occupazioni temporanee da parte della Fondazione Carnevale o dei rispettivi comitati rionali, necessarie per lo svolgimento delle feste rionali, se inferiori alle 20 ore;
- le occupazioni di strutture non fisse, regolarmente autorizzate dalla pubblica amministrazione in conformità ad apposito regolamento, a copertura dei contenitori della raccolta differenziata finalizzate al miglioramento del decoro urbano.

La Giunta Municipale è autorizzata a concedere l'esenzione dal pagamento del canone nei casi i interventi di ristrutturazione di fabbricati di elevata rilevanza sociale e assistenziale, qualora questi comportino l'occupazione del suolo pubblico con cantieri e/o recinzioni.

### ***Art. 25 – Importo minimo***

L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 11,00 nel caso in cui l'importo effettivo sia inferiore a detta cifra.

### ***Art. 26 - Modalità e termini per il pagamento del canone***

Il pagamento del canone (o della prima rata dello stesso) deve essere effettuato prima del rilascio della concessione. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno; la Giunta Municipale, in caso di necessità, può variare il termine di scadenza suddetto.

Per importi superiori a 300,00 euro il pagamento del canone, sia per occupazioni permanenti che temporanee, limitatamente ai mercati a posto fisso ad esclusione degli spuntisti, può essere effettuato in 4 rate di pari importo, con scadenze alla fine dei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre.

Per i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, privi della relativa concessione di suolo pubblico (cosiddetti spuntisti), il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'assegnazione giornaliera dello spazio pubblico e comunque entro e non oltre le ventiquattro ore successive. Tale spazio non può essere assegnato se lo stesso non è in pari con i versamenti del Canone Cosap.

Per gli ambulanti "spuntisti" è possibile stipulare una convenzione per più presenze annuali, con un minimo di 5 (eventualmente rinnovabile), solo se, chi fa la richiesta è in pari con i pagamenti dei canoni Cosap degli anni precedenti. Le convenzioni scadono a dicembre di ogni anno, senza possibilità di richiedere il rimborso per eventuali presenze non usufruite.

Il pagamento del canone può essere effettuato con versamento su conto corrente postale o bonifico bancario.

### ***Art. 27- Rateizzazione***

La rateizzazione degli atti notificati (accertamenti, ingiunzioni e altre posizioni debitorie ad esclusione del solo anno corrente) può essere concessa secondo quanto disposto dal Regolamento delle entrate del Comune

### ***Art. 28 - Sanzioni***

Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dal Dlgs. n. 267/2000, art. 7 bis e successive modifiche e integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I Sezioni I e II della Legge 24/11/1981 n. 689.

Restano salve le sanzioni irrogate ai sensi del vigente Codice della Strada per violazione delle disposizioni in ordine alla realizzazione delle occupazioni del suolo pubblico.

### ***Art. 29 – Omesso, parziale o ritardato pagamento***

Per l'omesso, parziale o ritardato pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari:

- al 5 % dell'importo dovuto, se il ritardo nel pagamento è non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza;
- al 10 % dell'importo dovuto, se il ritardo è compreso tra 16 e 30 giorni dalla data di scadenza;
- al 15% dell'importo dovuto, se il ritardo è compreso tra 31 e 60 giorni dalla data di scadenza;
- al 20% dell'importo dovuto, se il ritardo è superiore a 61 giorni dalla data di scadenza.

Per ritardato pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nel provvedimento di concessione, od oltre le scadenze indicate nella rateizzazione, se concessa, oppure oltre le scadenze indicate nell'art. 26 del presente regolamento, in materia di pagamenti per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione.

### ***Art. 30 – Accertamenti***

In caso omesso, parziale o ritardato versamento o nel caso di accertamento dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, sulla base del verbale emesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento, l'ufficio competente notifica appositi avvisi di accertamento, contenenti l'invito ad adempiere entro 30 giorni, e comprensivi anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni (ai sensi di quanto disposto in merito dagli artt. 16 e 29 del presente regolamento), interessi (applicati come sancito dall'art. 15 del regolamento delle entrate vigente) e spese di notifica.

L'importo minimo per l'emissione di avvisi di accertamento è pari a 12,00 euro, comprensivi di canone, sanzioni e interessi.

### ***Art. 31 – Riscossione coattiva***

La riscossione coattiva è svolta direttamente dal gestore dell'entrata.

### ***Art. 32 – Aggiornamento automatico***

In assenza di diversa deliberazione della Giunta Municipale, la tariffa base del canone è aggiornata automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base della

variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

***Art. 33 - Entrata in vigore del presente regolamento***

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le eventuali diverse norme regolamentari con esso incompatibili.

***Art. 34 - Norme Transitorie***

Le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, con scadenza triennali rinnovabili di altri tre anni saranno valide fino al 31/12/2018, salvo la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.